

Piano Regolatore Generale 2005

COMUNE DI ENEGO
Provincia di Vicenza



Norme Tecniche di Attuazione

**PROGETTISTI: ing. Mario Garbino
arch. Vittorio Corà**

Elaborazione dati e realizzazione grafica "SINTESI INFORMATICA"
Largo Parolini, 131 – Bassano del Grappa (VI)
tel. 0424521137 – fax 0424521037 – E mail sintesi-inf@libero.it

COMUNE DI ENEGO

Piano Regolatore Generale

Adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 9.09.1993

Approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 760 del 21.02.1995

Gli elaborati grafici e l'apparato normativo sono stati modificati parzialmente con le seguenti Varianti:

- *Variante di assestamento del P.R.G. adottata con Del. del C. C. n. 42 del 26.11.1996 approvata con D.G.R.V. n. 3038 del 4.08.1998*
- *Variante parziale al P.R.G. ai sensi della L.R. n. 11/87 adottata con Del. del C. C. n. 41 del 26.11.1996 e approvata con D.G.R.V. n. 2828 del 08.09.2000*
- *Variante parziale al P.R.G. "Val Maron" adottata con Del. del C. C. n. 61 del 20.10.1995 e approvata con D.G.R.V. n. 287 del 4.02.1997*
- *Variante al P.R.G. n. 1/2001 "ex Colonia Alpina Bassanese" adottata con Del. del C. C. n. 33 del 30.11.2001 e approvata con D.G.R.V. n. 3371 del 22.11.2002*
- *Variante al P.R.G. n. 1/2002 adottata con Del. C.C. n. 11 del 25.06.2002 e approvata con Del. C.C. n. 21 del 03.08.2002*
- *Variante al P.R.G. n. 2/2002 adottata con Del. C.C. n. 12 del 25.06.2002 e approvata con Del. C.C. n. 22 del 03.08.2002*
- *Variante al P.R.G. n. 3/2002 adottata con Del. C.C. n. 13 del 25.06.2002 e approvata con Del. C.C. n. 36 del 30.10.2002*
- *Variante al P.R.G. n. 4/2002 adottata con Del. C.C. n. 14 del 25.06.2002 e approvata con Del. C.C. n. 24 del 03.08.2002*
- *Variante al P.R.G. n. 1/2005 adottata con Del. C.C. n. 2 del 28.02.2005 e approvata con Del. C.C. n. 21 del 23.06.2005*
- *Variante al P.R.G. n. 2/2005 adottata con Del. C.C. n. 3 del 28.02.2005 e approvata con Del. C.C. n. 22 del 23.06.2005*

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI ENEGO

TITOLO PRIMO

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Piano Regolatore Generale estende la sua disciplina all'intero territorio del comune di Enego.
2. Le presenti Norme Tecniche di Attuazione stabiliscono, nell'ambito della tutela di ogni singola zona e delle sue destinazioni, i contenuti e le modalita` degli interventi edilizi ed urbanistici finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione delle componenti ambientali, culturali, economiche e sociali del territorio.
3. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme si richiamano le disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale, nonche` le vigenti leggi Regionali e Statali.

Art. 2 - ELABORATI DI PROGETTO DEL P.R.G.

1. Il progetto del Piano Regolatore Comunale e` costituito dai seguenti elaborati:
 - Tav. 13.1.A Intero Territorio Comunale in scala 1:5.000;
 - Tav. 13.1.B Intero Territorio Comunale in scala 1:5.000;
 - Tav. 13.1.C Intero Territorio Comunale in scala 1:5.000;
 - Tav. 13.1.D Intero Territorio Comunale in scala 1:5.000;
 - Tav. 13.1.E/F Intero Territorio Comunale in scala 1:5.000;

 - Tav. 13.3.A Zone Significative in scala 1:2.000;
 - Tav. 13.3.B Zone Significative in scala 1:2.000;
 - Tav. 13.3.C Zone Significative in scala 1:2.000;
 - Tav. 13.3.D Zone Significative in scala 1:2.000;

 - Fabbricati oggetto di Tutela (1 - 71)

 - Allegato n. 1 alle N.T.A. "DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI SUI FABBRICATI DI INTERESSE ARCHITETTONICO O AMBIENTALE E PARTICOLARI PRESCRIZIONI PROGETTUALI";

 - Norme Tecniche di Attuazione;
 - Regolamento Edilizio;
 - Relazione illustrativa.
2. Nel caso di contrasto nelle rappresentazioni cartografiche a scala diversa, prevalgono quelle del grafico a denominatore minore.
3. Nel caso vi fosse divergenza tra gli elaborati grafici e le misure o i dati contenuti nelle presenti norme, prevalgono le indicazioni delle norme di attuazione.

TITOLO SECONDO

ZONIZZAZIONE

Art. 3 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE TERRITORIALI OMOGENEE

1. Il territorio comunale, secondo la grafia adottata dal P.R.G. e` suddiviso nelle seguenti zone territoriali omogenee (Z.T.O.):
2. Z.T.O. residenziali :
 - zone "A" - Centro Storico;
 - zone "B" - esistenti e di completamento;
 - zone "C1" - intermedie di espansione;
 - zone "C2" - di espansione.
3. Z.T.O. destinate ad attivita` produttive, commerciali o direzionali:
 - zone "D1" - artigianali;
4. Z.T.O. destinate ad attivita` turistico/ricettiva
 - zone "D3" - turistico-ricettive esistenti e di completamento;
 - zone "D3.1" - attrezzature di servizio agli impianti di risalita;
 - zone riservate a piste da sci;
5. Z.T.O. destinate all'attivita` agricola:
 - Zona "E1" - area agricola di salvaguardia;
 - Zona "E2" - area agricola destinata allo sviluppo zootecnico;
 - zona "E3" - area agricola prossima agli insediamenti residenziali da rivalutare ai fini produttivi agricoli ;
 - zona "E4" - aree costituenti centri rurali/residenziali organizzati al cui interno sono individuate le zone A2 "nuclei insediativi antichi" e C1" residenziali intermedie di espansione".
6. Aree destinate alla realizzazione di servizi ed attrezzature pubbliche e/o di uso pubblico:
 - a. aree per l'istruzione;
 - b. aree per attrezzature di interesse comune;
 - c. aree attrezzate a parco, gioco e sport;
 - d. aree a parcheggio.

Art. 4 - NORME COMUNI ALLE Z.T.O. RESIDENZIALI.

1. All'interno delle Z.T.O. residenziali e nei centri rurali E4, oltre alla residenza e alle attività alberghiere, è consentito l'insediamento di attività ad esse complementari quali :

- negozi e pubblici esercizi;
- uffici professionali e commerciali;
- esercizi di affittacamere ovvero le strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali siano forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari;
- case e appartamenti per vacanze fino al massimo di 9 alloggi per complesso edilizio;
- strutture terziarie (uffici in genere);
- attrezzature per lo svago ed il divertimento;
- attrezzature sanitarie (ambulatori medici, case di riposo);
- autorimesse pubbliche e private;
- costruzioni interrato;
- piccole attività artigianali.

L'attività dovrà comunque risultare compatibile con il carattere residenziale tenendo conto di tutte le norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente, delle acque, di rumorosità, e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

2. (stralciato)

3. Ogni intervento di nuova edificazione nonché di ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso, anche parziale, in attività produttiva comporta l'individuazione di una superficie da destinare a parcheggio (comprendente porzioni da riservare alla sosta di veicoli privi di motore) pari ad almeno il 10% della superficie del lotto.

Nel caso di destinazione d'uso commerciale o terziaria-direzionale, la superficie da destinare a parcheggio non sarà inferiore a 0.8 mq/mq di superficie lorda di pavimento relativa all'attività stessa nelle zone di completamento e 1mq/mq nelle zone di espansione.

Nel caso di destinazione d'uso ricettivo/turistica la superficie da destinare a parcheggio non sarà inferiore a 6,0 mq/posto letto.

Le superfici di cui ai commi precedenti potranno essere individuate su aree limitrofe purché funzionalmente collegate all'area oggetto di trasformazione.

4. Le superfici destinate a parcheggio in base ai primi tre commi del precedente punto 3, concorrono al calcolo della capacità edificatoria dell'area, del rapporto di copertura e non impongono particolari distanze da rispettare : il vincolo a destinazione d'uso a parcheggio aperto al pubblico può cessare contestualmente alla cessazione dell'attività che ne ha richiesto l'individuazione.

5. Qualora le superfici di cui al comma precedente non potessero essere reperite lungo le strade aperte al transito o, a giudizio del Sindaco, su conforme parere della C.E.C., date le caratteristiche del sito, non se ne ritenesse opportuna la realizzazione o non raggiungessero almeno 12.5 mq, ne è consentita la conversione in numerario.

6. Tutela ambientale: tutti gli spazi liberi nelle zone residenziali, non occupati da strade, parcheggi o cortili, devono essere mantenuti a verde. Compete ai proprietari la manutenzione delle aree alberate e verdi, lo sfalcio dei prati, la sostituzione di esemplari abbattuti o vetusti. Entro il perimetro delle zone residenziali il Comune, previa diffida notificata, per ragioni di decoro e di pubblica incolumità, può sostituirsi ai proprietari inadempienti addebitando di seguito le spese sostenute.

7. La dotazione di parcheggio privato è fissata in mq. 1/10 mc di costruzione ai sensi della L.R. 61/85.

Art. 5 - Z.T.O. DI TIPO "A" : CENTRO STORICO

1. Comprende la parte del territorio comunale interessata dall'agglomerato urbano che riveste carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, nonché le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, dell'agglomerato stesso.

2. Gli interventi edilizi, considerate le particolari condizioni di degrado devono mirare al recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante opere rivolte alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio edilizio stesso.

3. Tale zona è individuata come "zona di recupero" ed è assoggettata a piano di recupero obbligatorio ai sensi degli artt. 27 e 28 della L.S. 5.8.1978 n. 457. All'interno di tale zona la realizzazione di nuove costruzioni, anche interrato, è subordinato pertanto alla approvazione del Piano di Recupero.

4. Sui fabbricati ricompresi nelle zone "A", fino all'approvazione del Piano di Recupero, fatte salve eventuali prescrizioni particolari relative ai fabbricati oggetto di tutela, sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo nel rispetto delle definizioni di cui all'allegato n. 1.

5. Parametri urbanistici :

- massimo volume realizzabile fuori terra: non superiore al 20% del volume esistente all'interno di ciascuna area perimetrata e numerata nelle tavole in scala 1:2.000 ; qualora la delimitazione territoriale del singolo strumento urbanistico attuativo comprendesse soltanto una porzione della zona perimetrata nelle planimetrie di Piano, il volume massimo ammissibile è quello medio della zona.

- altezza massima del fabbricato: non maggiore di quella degli edifici circostanti di interesse ambientale con un massimo di 9,5 ml;

- le distanze da osservare dalle strade e dai confini, nonché il distacco tra gli edifici, possono essere diverse da quelle generalmente previste dal Regolamento Edilizio ai sensi dell'art. 9, ultimo comma del D.M. LL.PP. 2.4.1968 n. 1444, e saranno precisate dallo Strumento Urbanistico Attuativo con previsioni planivolumetriche con il limite del Codice Civile.

6. Standards Urbanistici: il P.R.G. ha individuato le aree da destinare ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, anche esternamente alle zone "A" relativamente a tutti gli

insediamenti ivi esistenti e alle ulteriori capacità residenziali. Per le ulteriori eventuali destinazioni d'uso non residenziali si richiama la disciplina di cui al precedente art.4.

Quando all'interno (o marginalmente) delle zone "A" sulle tavole di P.R.G. sono indicate le aree che dovranno essere destinate a parcheggio e a verde pubblico attrezzato, in sede di strumento urbanistico attuativo sono consentite leggere trasposizioni delle aree stesse (non eccedenti il 10% della superficie) ferma restando la loro superficie complessiva.

Qualora si rendesse necessario reperire ulteriori superfici da destinare a parcheggi e a verde pubblico attrezzato sulla base dell'entità delle trasformazioni previste, e fosse riconosciuto che tale reperimento all'interno della zona "A" potrebbe compromettere il delicato assetto morfologico esistente, il Consiglio Comunale, previa deliberazione soggetta a controllo di legittimità, localizza la zona all'uso destinata dal P.R.G. all'interno della quale andranno conferite quelle superfici: le relative aree saranno attrezzate e cedute al Comune con le stesse modalità previste nei piani attuativi, per le aree e le opere di urbanizzazione primaria. In alternativa, il Comune di Eneo, potrà richiedere la monetizzazione delle aree da destinare a opere di urbanizzazione primaria (parcheggi e verde), al prezzo stabilito dal Consiglio Comunale che sarà determinato sulla base del valore di mercato delle aree e dei costi di realizzazione, impegnandosi ad acquisire direttamente le aree di cui al comma precedente.

7. Prescrizioni particolari : qualsiasi intervento modificativo dello stato di fatto deve essere effettuato nel rispetto delle indicazioni di cui all'allegato n. 1 "DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI SUI FABBRICATI DI INTERESSE ARCHITETTONICO O AMBIENTALE E PARTICOLARI PRESCRIZIONI PROGETTUALI";

In sede di P.di R. si ritiene opportuno prevedere una sistemazione puntuale dello spazio largo della piazza principale e delle quinte edilizie, circostanti dei percorsi pedonali, anche dismessi e delle aree oggi marginali o relitte; si dovrà inoltre prevedere il restauro ambientale ed urbano del corridoio urbano centrale che comprende la chiesa-scalinata del Capoluogo, la piazza, la salita ed il viale della chiesa di S. Antonio, il cimitero ed il sentiero sul crinale.

Art. 6 - Z.T.O. DI TIPO "B" : RESIDENZIALE ESISTENTE E DI COMPLETAMENTO

1. E' costituita da aree totalmente o parzialmente edificate: all'interno di tali aree il P.R.G. si attua mediante interventi edilizi diretti.

2. distacco tra fabbricati: non inferiore al fabbricato più alto con un minimo di 10 ml;

3. distanza dai confini: non inferiore a 5,0 ml; sono ammesse distanze inferiori previo accordo tra confinanti regolarmente registrato e trascritto.

4. Per ciascuna Z.T.O. di tipo "B", come numerata progressivamente nella tavola n.13.3 di P.R.G. sono di seguito definiti i rispettivi parametri urbanistici. L'altezza massima si riferisce a fabbricati comprendenti un piano mansarda realizzato nel rispetto delle definizioni del R.E.

5. L'indicazione relativa alla tipologia insediativa si riferisce alle definizioni contenute nell'allegato n. 1 alle presenti norme : eventuali diverse modalità insediative sono ammissibili previa approvazione di uno strumento urbanistico attuativo con previsioni planivolumetriche esteso all'intera Z.T.O. "B" come perimetrata nella tavola di P.R.G.

PARAMETRI EDIFICATORI RELATIVI ALLE Z.T.O. DI TIPO " B " RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO"

n.area	i.f. (mc/mq)	r.c.f. (%)	H. max. (ml)	distanza strada	dalla	tipologia
1	1,2	30	9		5	T3.1 -T4
2	1,2	30	9		3	T3.1
3	1,2	30	9		5	T3.1-T3.2 -T4
4	1,2	30	9		5	T4
5	1,2	30	9		5	T 3.1-T4
6	è consentito il recupero a fini residenziali (o comunque compatibili con la residenza nel rispetto di quanto previsto dal 1° comma dell'art. 4 delle presenti norme) dei fabbricati esistenti nel rispetto delle caratteristiche dimensionali (volume, altezze, sup. coperte,...) e tipologiche esistenti. E' altresì ammessa la demolizione della porzione dell'edificio di collegamento e la ricomposizione del volume ai fabbricati principali.					

Art. 7 - Z.T.O. DI TIPO "C1" : RESIDENZIALE INTERMEDIA DI ESPANSIONE

1. Comprende aree residenziali parzialmente edificate: in tali aree il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio diretto.
2. distacco tra fabbricati: non inferiore al fabbricato più alto con un minimo di 10 ml;
3. distanza dai confini: non inferiore a 5,0 ml; sono ammesse distanze inferiori previo accordo tra confinanti regolarmente registrato e trascritto.
4. Per ciascuna Z.T.O. di tipo "C1", come numerata progressivamente nella tavola n.13.3 di P.R.G. sono di seguito definiti i rispettivi parametri urbanistici. L'altezza massima si riferisce a fabbricati comprendenti un piano mansarda realizzato nel rispetto delle definizioni del R.E.
5. L'indicazione relativa alla tipologia insediativa si riferisce alle definizioni contenute nell'allegato n. 1 alle presenti norme : eventuali diverse modalità insediative sono ammissibili previa redazione di uno studio del sistema insediativo e delle tipologie edilizie dell'area interessata e del suo intorno che dimostri l'opportunità di una diversa soluzione.

PARAMETRI EDIFICATORI RELATIVI ALLE Z.T.O DI TIPO " C1 " RESIDENZIALI INTERMEDIE DI ESPANSIONE "

n.area	i.f. (mc/mq)	r.c.f. (%)	H. max. (ml)	distanza strada	dalla	tipologia
1 *						
2	0,7	30	6,5		5	T2.2-T3.2
3	1	30	7,5		5	T3.1-T3.2
4	1	30	7,5		5	T2.2-T3.1
5	1	30	9		5	T2.2-T3.1
6	1	30	7,5		5	T3.1-T3.2
7*						
8*						
10	1,2	35	9		5	T3.1-T3.2
11	1,2	35	9		5	T2.1-T3.1
12	1,2	35	6,5		5	T2.1-T3.2
13	1,2	35	9		5	T2.1-T3.2
14	1,2	35	9		5	T2.1-T3.1-T4
15	1,2	35	9		5	T3.1-T3.2
16	1,2	35	9		5	T2.1-T3.2
17	1,2	35	9		5	T2.1-T3.2-T4
18	1,5	40	9		5	T4

19	1,2	35	9	5	T3.1-T4
20	1,2	30	6,5	5	T3.1-T3.2
21	1,2	30	9	5	T3.1-T3.2
22	1,2	35	9	5	T3.1-T3.2
23	1,2	40	9	5	T3.1-T3.2
24	1,5	40	9	5	T3.1-T3.2-T4
25	1,2	35	9	5	T3.1-T3.2
26	1,2	35	6,5	5	T3.1-T3.2
27	1,2	30	9	5	T2.1-T3.1
28	1,2	30	9	5	T3.1-T3.2
29	1,2	35	7,5	5	T3.2-T4
30	1,2	35	9	5	T3.2-T4
31	1,2	35	7,5	5	T3.2 - T4
32	1,2	35	6,5	5	T3.2-T4
33	1,2	35	9	5	T3.1-T4
34	1	35	6,5	5	T4
35	1,2	35	9	5	T3.1-T4
36	1,6	35	9	5	T3.1-T4
37	1,2	35	7,5	5	T2.1-T4
38	1,5	35	7,5	5	T3.1-T3.2
39	1,2	40	7,5	5	T4
41	1,2	35	7,5	5	T3.2-T4
42	1	35	7,5	5	T3.1-T3.2
43	1,2	35	7,5	5	T2.1-T3.1
44	1,5	40	7,5	5	T3.1-T4
45	1,5	40	7,5	5	T2.1-T4
46*					
47*					
48*					
49*					
50*					
51*					
52*					
53*					
54*					
55*					
56	1	30	7,5	3	T2.1-T3.2
57					
58	1	30	6,5	3	T2.1-T3.2
59	1	30	7,5	5	T2.1-T3.2
60	1	30	6,5	3	T3.2
61*					
66	2,1	40	9	5	T3.1 – T3.1

* Le zone contrassegnate con l'asterisco sono ricomprese all'interno dei Nuclei Rurali E4 di cui al successivo art. 19- punto 3.2

6. Indicazioni particolari:

- per la zona C1 n. 31, dato il particolare contesto ambientale dovrà essere prevista la piantumazione di essenze arboree ed arbustive autoctone lungo il perimetro dell'area;
- per la porzione settentrionale della zona C1 n. 52, verso il confine con l'adiacente zona C1 n. 50, data la presenza di terrazzamenti e gradonature con muretti a secco soprastanti degradati in un contesto con pendio di notevole acclività, dovranno essere effettuate verifiche preliminari per determinare un idoneo piano di fondazioni e ripristinati i sopracitati muretti;

- per la zona C1 n. 64 in località Case Cenci, dovrà essere effettuata la riqualificazione ed il riordino del contesto ambientale prevedendo allo scopo la demolizione delle baracche precarie esistenti e la piantumazione di essenze arboree ed arbustive autoctone lungo il perimetro dell'area.

Art. 8 - Z.T.O. DI TIPO "C2" : RESIDENZIALI DI ESPANSIONE

1. Comprende aree destinate all'espansione dell'edificato con destinazione residenziale: in tali aree il P.R.G. si attua mediante strumento urbanistico attuativo particolareggiato e indagine geologica preventiva.

2. L'ambito di intervento dello strumento urbanistico attuativo non deve essere inferiore a quello indicato nella tavola di P.R.G. indipendentemente da quanto previsto dal secondo comma art. 16 l.r. 61/95).

3. Lo strumento urbanistico attuativo dovrà prevedere spazi destinati a verde pubblico e a parcheggi nella misura minima rispettivamente di 5,0 mq/150 e 3,5 mq/150 mc, quale dotazione di aree a standards primari.

Una ulteriore superficie pari ad almeno 3,0 mq/150 mc dovrà essere specificatamente attrezzata per il gioco e per il parco in appezzamenti di misura non inferiore a 1.000 mq se destinati al gioco e in viali pedonali alberati se destinati a parco; qualora la dimensione dello strumento urbanistico attuativo non consentisse il raggiungimento di quella superficie minima, gli oneri relativi vengono monetizzati ed il Comune individua gli spazi pubblici corrispondenti tra quelli previsti dal Piano.

Le aree relative alle opere di urbanizzazione secondaria, pari ad almeno 14,0 mq/150 mc, vanno conferite nelle zone appositamente indicate nelle tavole del P.R.G.; in alternativa ne è consentita la conversione in numerario.

4. Le tipologie insediative di seguito indicate fanno riferimento a quelle illustrate nell'allegato n. 1 alle presenti norme. Qualora in sede di strumento urbanistico attuativo fossero proposte diverse tipologie edificatorie pur nel rispetto degli altri parametri urbanistici, ne dovrà essere adeguatamente illustrata la motivazione tramite apposita relazione tecnica e a questa dovrà essere fatto esplicito riferimento al momento dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale. L'altezza massima si riferisce a fabbricati comprendenti un piano mansarda realizzato nel rispetto delle definizioni del R.E.

PARAMETRI EDIFICATORI RELATIVI ALLE Z.T.O. DI TIPO "C2" RESIDENZIALI DI ESPANSIONE

n.area	I.T. (mc/mq)	r.c.f. (%)	H. max. (ml)	distanza dalla strada	tipologia
1	1	30	6,5	5	T2.2 - T3.1
2*	1	30	7,5	5	T2.2 - T3.1 - T4
3*	1	30	7,5	5	T2.2 - T3.1
4*	0,8	30	7,5	5	T2.2 - T3.1 - T4
5*	0,7	30	7,5	5	T2.2 - T3.1 - T4

*in ambito E4

5. Indicazioni particolari:

- per le zone C2 n. 2 e n. 3, oltre all'obbligo di apposite verifiche geologiche e geotecniche preventive, dovrà essere prevista la piantumazione di essenze arboree ed arbustive autoctone lungo il perimetro dell'area. All'interno della zona n. 3, inoltre, per problematiche geologiche dovrà essere esclusa dall'uso edificatorio la fascia individuata con apposita grafia (fascia di rispetto).

Art. 9 - Z.T.O. DI TIPO D1 : ARTIGIANALE

1. Comprende porzioni di territorio totalmente o parzialmente interessate da insediamenti di tipo artigianale. Oltre agli insediamenti di tipo produttivo possono essere ammesse attività commerciali all'ingrosso, della grande distribuzione o ad esse assimilabili.

All'interno delle Z.T.O. "D1" il P.R.G. si attua mediante strumento urbanistico attuativo particolareggiato nel rispetto dei seguenti indici:

- rapporto di copertura fondiario massimo : 40% del lotto;
- altezza massima del fabbricato: $h = 7,50$ ml fatte salve diverse altezze per opere accessorie ed impianti necessari all'attività produttiva (montacarichi, canne fumarie, silos, ecc.) che non occupino complessivamente una superficie superiore al 10% dell'intera superficie coperta.
- distacco tra edifici : non inferiore all'altezza del fabbricato più alto con un minimo di 10 ml, riducibili a 5 nel caso in cui gli edifici facciano parte della stessa unità produttiva; in sede di piano attuativo con previsioni planivolumetriche sono derogabili gli indici stereometrici.
- distanza minima dal ciglio stradale : 10 ml fatta salva la possibilità del Sindaco, sentita la C.E.C., di far rispettare particolari allineamenti esistenti. In corrispondenza dell'accesso carraio all'opificio, l'eventuale recinzione dovrà essere arretrata dal ciglio stradale di almeno 5,00 ml.

2. È consentita l'edificazione da destinare ad abitazione del proprietario o del custode, di un volume residenziale massimo di 500 mc per ciascuna unità produttiva o commerciale che raggiunga una superficie lorda di pavimento, anche su più piani, di almeno 300 mq nel rispetto degli indici di P.R.G.

3. La tipologia edilizia deve essere conseguente a quella tradizionale del luogo, per materiali e per dimensioni, in modo tale da rispettare il paesaggio e l'ambiente circostanti. Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, può negare la costruzione di impianti che per eccessive esalazioni o rumori o altro, possano arrecare danno o molestia alle circostanti zone residenziali, turistiche o a destinazione pubblica.

4. Per gli interventi di nuova edificazione, di ampliamento o cambio di destinazione d'uso di tipo produttivo, la superficie da destinare ad opere di urbanizzazione primaria (parcheggio e verde attrezzato) sono quelle stabilite dalla legislazione vigente in materia.

5. La superficie da destinare ad opere di urbanizzazione secondaria è quella stabilita dalla legislazione in materia, il Comune può chiedere il corrispettivo in denaro.

6. Per gli interventi di nuova edificazione, di ampliamento o cambio di destinazione d'uso di tipo commerciale, la superficie da destinare a parcheggio di uso pubblico non può essere inferiore a 0,80 mq/mq di superficie lorda di pavimento. Tale rapporto può essere conseguito, entro il limite del 50%, anche mediante il reperimento in loco di aree private con vincolo di destinazione d'uso a parcheggio.

7. Tutela ambientale: tutti gli spazi liberi nelle zone artigianali, non occupati da strade o parcheggi, devono essere mantenuti a verde mentre lungo i confini di proprietà dovranno essere predisposte opportune schermature vegetali. Compete ai proprietari la manutenzione delle aree alberate e verdi, lo sfalcio dei prati, la sostituzione di esemplari abbattuti o vetusti. Entro il perimetro delle zone artigianali il Comune, previa diffida notificata, per ragioni di decoro e di pubblica incolumità, può sostituirsi ai proprietari inadempienti addebitando di seguito le spese sostenute.

8. I fabbricati devono essere ubicati a congrua distanza, come stabilito dalla legislazione in materia, dalle stalle o capannoni adibiti per uso zootecnico intensivo.

Art. 10 - Z.T.O. DI TIPO D2 : ARTIGIANALI DI ESPANSIONE

1. Comprende porzioni di territorio interessate alla realizzazione di nuovi insediamenti di tipo artigianale. Oltre agli insediamenti di tipo produttivo possono essere ammesse attività commerciali all'ingrosso.

2. All'interno delle ZTO D2 il PRG si attua mediante strumento urbanistico attuativo nel rispetto dei seguenti indici:

- rapporto di copertura territoriale pari a 40% della zona;
- altezza massima del fabbricato: $h = 7,5$ ml fatte salve diverse altezze per opere accessorie ed impianti necessari all'attività produttiva (montacarichi, canne fumarie, silos, etc.) che non occupino complessivamente una superficie superiore al 10% dell'intera superficie coperta;
- distacco tra edifici: non inferiore all'altezza del fabbricato più alto con un minimo di 10 ml, riducibili a 5 nel caso in cui gli edifici facciano parte della stessa unità produttiva;
- distanza minima dal ciglio stradale: 10 ml fatta salva la possibilità del Sindaco, sentita la C:E:C., di far rispettare particolari allineamenti esistenti. In corrispondenza dell'accesso carraio all'opificio, la recinzione dovrà essere arretrata dal ciglio stradale di almeno 5 ml.

3. È consentita l'edificazione da destinare ad abitazione del proprietario o del custode, di un volume residenziale massimo di 500 mc per ciascuna unità produttiva o commerciale che raggiunga una superficie lorda di pavimento, anche su più piani, di almeno 300 mq nel rispetto degli indici di PRG.

4. La tipologia edilizia deve essere conseguente a quella tradizionale del luogo, per materiali e per dimensioni, in modo tale da rispettare il paesaggio e l'ambiente circostanti. Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, può negare la costruzione di impianti che per eccessive esalazioni o rumori o altro, possano arrecare danno o molestia alle circostanti zone residenziali, turistiche o a destinazione pubblica.

5. Per gli interventi di nuova edificazione di tipo produttivo lo strumento urbanistico attuativo dovrà indicare una superficie da destinare ad opere di urbanizzazione primaria non inferiore al 10% della superficie della zona.

6. La superficie da destinare ad opere di urbanizzazione secondaria, pari al 10% della superficie della zona, può essere ridotta fino al 4% mediante convenzione in cui il Comune ottiene il corrispettivo in denaro per la riduzione delle superfici.

7. Per gli interventi di nuova edificazione di tipo commerciale, la superficie da destinare a parcheggio di uso pubblico non può essere inferiore a 1 mq/mq di superficie lorda di pavimento. Tale rapporto può essere conseguito, entro il limite del 50%, anche mediante il reperimento in loco di aree private con vincolo di destinazione d'uso a parcheggio.

8. Eventuali indicazioni viarie inserite nelle tavole di Piano sono da ritenersi indicative.

9. Tutela ambientale: tutti gli spazi liberi nelle zone artigianali, non occupati da strade o parcheggi, devono essere mantenuti a verde mentre lungo i confini di proprietà dovranno essere predisposte opportune schermature vegetali. Compete ai proprietari la manutenzione delle aree alberate e verdi, lo sfalcio dei prati, la sostituzione di esemplari abbattuti o vetusti. Entro il perimetro delle zone artigianali il Comune, previa diffida notificata, per ragioni di decoro e di pubblica incolumità, può sostituirsi ai proprietari inadempienti addebitando di seguito le spese sostenute.

10. Indicazioni particolari per la zona D2 n.1:

- obbligo di analisi geologica e geotecnica preventiva ai sensi del D.M. 11.3.1988;
- le eventuali opere di sistemazione dei terreni o del verde, di contenimento o di presidio, dovranno prevedere l'utilizzo di materiali e tecniche dell'ingegneria naturalistica forestale, limitando al massimo ogni alterazione del sistema ambientale ed ecologico;
- piantumazione fitta di essenze arboree ed arbustive autoctone per una fascia non inferiore a 10 ml. lungo il perimetro dell'area allo scopo di mitigare l'impatto visivo delle nuove eventuali strutture produttive;
- dovrà essere previsto un unico accesso all'area produttiva allo scopo di evitare possibili punti di conflitto con la già ridotta e precaria viabilità comunale;
- la nuova accessibilità all'area dovrà tener conto, per quanto possibile, dei confini di proprietà e di quant'altro può caratterizzare la topografia del luogo.

Art. 11 - Z.T.O. DI TIPO D3 : TURISTICO-RICETTIVE ESISTENTI E DI COMPLETAMENTO

1. Comprendono porzioni di territorio parzialmente o totalmente edificato con destinazione turistico/ricettiva ; vi sono ammessi:

- gli alberghi ovvero le strutture ricettive aperte al pubblico a gestione unitaria, che forniscono alloggio e altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile, ed eventuale vitto;
- i villaggi albergo ovvero gli alberghi che, in un'unica area forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili servizi centralizzati;
- le residenze turistico-alberghiere ovvero gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.

Le attività turistiche e ricettive localizzate all'interno delle Z.T.O. D3 sono assoggettate a vincolo di destinazione d'uso ai sensi della L.R. 3.5.1988 n. 24.

Nel limite massimo del 35% della volumetria ammessa, è consentito l'insediamento di funzioni accessorie quali: alloggi del proprietario e dei dipendenti, negozi, luoghi di svago, uffici.

2. L'edificazione avviene per intervento edilizio diretto sulla base dei parametri di seguito specificati. La tipologia edilizia dovrà rapportarsi armonicamente con quella tradizionale del luogo, anche per quanto attiene all'uso dei materiali. L'altezza massima si riferisce a fabbricati comprendenti un piano mansarda realizzato nel rispetto delle definizioni del R.E.

3. PARAMETRI EDIFICATORI RELATIVI ALLE Z.T.O. DI TIPO DI TIPO D3 : TURISTICO-RICETTIVE ESISTENTI E DI COMPLETAMENTO

n.area	I.F. (mc/mq)	r.c.f. (%)	H. max. (ml)	distanza dalla strada	Tipologia
1	3,5	40	9,5	5	T3.1-T4
2	3,0	40	9,5	5	T3.1-T4
3	2,5	40	9,5	5	T2.2-T3.1
4*	2,5	40	7.5	5	T2.2-T3.1
5	1,5	35	9	5	T2.2-T3.1-T4

* si tratta dell'area in località Frizzon non inserita nelle tav.le in scala 1:2000

4. standards urbanistici

La superficie da destinare a parcheggio pubblico o di uso pubblico non sarà inferiore a 6,0 mq/posto letto per le destinazioni turistico-ricettive; per le altre destinazioni d'uso si applicano le norme generali per le zone residenziali di cui al precedente art.4.

Le superfici di cui al comma precedente potranno essere individuate su aree limitrofe, anche a ciò destinate dal P.R.G., purchè funzionalmente collegate all'area oggetto di trasformazione.

Le superfici destinate a parcheggio in base al primo comma, concorrono al calcolo della capacità edificatoria dell'area, del rapporto di copertura e non impongono particolari distanze da rispettare : il vincolo a destinazione d'uso a parcheggio aperto al pubblico può cessare contestualmente alla cessazione dell'attività che ne ha richiesto l'individuazione.

Qualora le superfici di cui al comma precedente non potessero essere reperite lungo le strade aperte al transito o, a giudizio del Sindaco, su conforme parere della C.E.C., date le caratteristiche del sito, non se ne ritenesse opportuna la realizzazione o non raggiungessero almeno 12.5 mq, ne è consentita la conversione in numerario.

5. Tutela ambientale: tutti gli spazi liberi in queste zone, non occupati da strade o parcheggi, possono ospitare attrezzature di supporto (campo da tennis, da bocce, piscina, ecc.) o devono essere mantenuti a verde. Compete ai proprietari la manutenzione delle aree alberate e verdi, lo sfalcio dei prati, la sostituzione di esemplari abbattuti o vetusti. Entro il perimetro delle zone stesse il Comune, previa diffida notificata, per ragioni di decoro e di pubblica incolumità, può sostituirsi ai proprietari inadempienti addebitando di seguito le spese sostenute.

Art. 12 - Z.T.O. D3.1 ATTREZZATURE DI SERVIZIO AGLI IMPIANTI DI RISALITA

1. Comprendono porzioni di territorio destinato ad accogliere le attrezzature direttamente connesse con l'esercizio degli impianti di risalita anche in funzione del loro utilizzo in periodi non invernali quali:

bar, ristoranti, rifugi alpini, servizi igienici, spogliatoi, biglietteria, noleggio e riparazione attrezzature per lo sport ed il tempo libero ed attività consimili; è vietata l'attività alberghiera e ogni altra attività che preveda il pernottamento degli ospiti; all'interno del corpo di fabbrica principale può essere consentita la realizzazione dell'alloggio per il proprietario, il gestore, il personale di servizio e di custodia fino ad un massimo di 600mc.

3. Gli elaborati tecnici a corredo della richiesta di permesso di costruire dovranno comprendere, tra l'altro, il rilievo quotato del terreno, eventuali sezioni di scavo e riporto, le indicazioni planimetriche degli spazi con i percorsi e le relative attrezzature, la descrizione dei materiali che si intendono adottare e che dovranno essere espressamente autorizzati. Particolare cura dovrà essere riservata alla ricerca di quelle soluzioni architettoniche e di quei materiali che non alterino in alcun modo l'ambiente nel rispetto delle indicazioni di cui all'allegato 1 delle N.T.A.

L'intervento edilizio è subordinato ad un piano attuativo particolareggiato, in sede di piano attuativo con previsioni planivolumetriche sono derogabili gli indici stereometrici.

4. PARAMETRI EDIFICATORI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI RELATIVI ALLE Z.T.O. DI TIPO DI TIPO D3.1 : ATTREZZATURE DI SERVIZIO AGLI IMPIANTI DI RISALITA

n.area	volume massimo realizzabile (mc)	H. max. (ml)	distacco dalla strada	PRESCRIZIONI PARTICOLARI
3	esistente	esistente	esistente	Il recupero dell'ex forte Lisser dovrà avvenire con tecniche congruenti, compresa l'eventuale ricostruzione delle parti demolite. Gli interventi dovranno mirare alla valorizzazione dell'intero complesso mediante la ristrutturazione di parte della struttura del forte e la realizzazione al suo interno di una mostra storico/fotografica legata alla vicende belliche della Grande Guerra. È ammessa la realizzazione di un bar-ristorante nonché delle necessarie strutture di servizio. In caso di sostituzione degli impianti di risalita esistenti, le strutture tecniche insistenti sul manufatto del forte dovranno essere rimosse.
4	esistente	esistente	esistente	Per adeguamento igienico-sanitario è ammesso un ampliamento massimo di 150 mc per ciascuna attività
5	esistente	esistente	esistente	Per adeguamento igienico-sanitario è ammesso un ampliamento massimo di 150 mc per ciascuna attività

- distacco dai confini: 5 ml salvo accordo tra confinanti;
- distacco tra fabbricati : 10 ml.
- parcheggi: non inferiore al 100% della superficie lorda di pavimento con un minimo di 5mq/posto coperto per attrezzature di ristorazione.

Art. 13 - ZONE DI DEMANIO SCIISTICO

1. In tali zone è consentita la costruzione degli impianti di risalita, delle piste, nonché di tutte quelle attrezzature (cabina di partenza e arrivo, cabine per la giuria e la stampa, biglietteria, informazioni, cartelli di segnalazione, ecc.) strettamente connesse con l'attività sciatoria. Biglietterie, cabine per giuria e piccoli box per deposito od altro devono essere costruiti con strutture leggere, possibilmente in legno o del tipo amovibile.
2. Le aree a parcheggio a servizio degli impianti di Val Maron e del Centro Fondo Enego esistenti e di progetto utilizzati solamente durante la stagione invernale (individuati con apposita grafia nella tav. n. 13.1.1) dovranno essere sistemati a prato stabile, o con pavimentazione a macdan.
3. In queste zone e nelle zone ove la natura del terreno lo consente e per consuetudine o per destinazione si pratica lo sport invernale in genere, le recinzioni di qualsiasi tipo intorno alle aree edificabili, a prati, a pascoli, a terreni agricoli, a spazi e strade private o pubbliche, non debbono in alcun modo ostacolare o comunque rendere pericoloso l'esercizio dell'attività sciistica.
4. Il Sindaco, sentita la C.E.C., potrà disporre la rimozione delle recinzioni, la modifica del loro tracciato e della loro forma e, più in generale, potrà disporre ogni provvedimento atto ad eliminare ostacoli o pericoli per la pratica dello sci; di tale provvedimento sarà richiesto il parere preventivo dell'Azienda di Promozione Turistica e dell'Autorità Forestale.
5. Nell'ambito di questa zona è concessa l'utilizzazione dei fabbricati esistenti (tabià, magliere legate alla pratica della fienagione, costituite da una elementare struttura lignea poggiate su un basamento di pietra) come attrezzature a servizio degli impianti. Si tratta di cubature modeste, ma egualmente interessanti sotto l'aspetto costruttivo e stilistico e per il significato che essi hanno assunto nell'ambiente alpino; oggi sono pressochè inutilizzate, in fase di progressivo abbandono e con cedimenti statici vistosi.
6. Per questi fabbricati sono ammessi soltanto interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo nel rispetto delle indicazioni formali di cui all'allegato n. 1 alle presenti N.T.A.

Art. 14 - AREE SPORTIVE INVERNALI : PISTE DA SCI

1. Le piste per l'esercizio turistico-sportivo dello sci esistenti e di progetto, nonché le relative strutture di supporto, sono indicate con la relativa simbologia nelle tavole di P.R.G.
2. Sono altresì indicati, con apposito segno grafico, gli impianti meccanici di risalita, sospesi o a trascinamento.

Art. 15 - Z.T.O. DI TIPO E : ZONE AGRICOLE - DISCIPLINA GENERALE

1. La zona territoriale di tipo E comprende le parti del territorio destinato ad usi agricoli : la tutela e la edificabilità di questa zona sono disciplinate dalla L.R. 24 del 5.3.1985 e dalle presenti norme.

2. La zona agricola del Comune di Enego è suddivisa nelle seguenti sottozone:

- sottozona "E1" - area agricola di salvaguardia: comprende tutte le aree boscate (sia quelle di pregio che quelle vincolate idrogeologicamente) prevalentemente di proprietà pubblica nonché alcune aree interessate da elevate concentrazioni di terrazzamenti artificiali assoggettate ad interventi volti alla loro conservazione e valorizzazione.
- sottozona "E2" - area agricola destinata allo sviluppo zootecnico: comprende porzioni di territorio destinate a malghe, di proprietà pubblica o privata, accessibili dalla pubblica viabilità e a limitato frazionamento che ne fanno aree privilegiate per l'impianto di moderne strutture per l'allevamento zootecnico.
- sottozona "E3" - area agricola prossima agli insediamenti residenziali da rivalutare ai fini produttivi agricoli : comprende porzioni di territorio, di proprietà privata, ancora coltivate o già coltivate, per le quali è auspicabile l'incentivazione delle colture tipiche di montagna;
- sottozona "E4" - aree costituenti centri rurali/residenziali organizzati all'interno dei quali il P.R.G. ha individuato le zone territoriali omogenee diverse dalle zone agricole.

3. Caratteri generali dell'edificazione

- a. nel calcolo del volume consentito non vengono computate le parti interrato di locali con destinazioni d'uso accessorie. L'ampliamento di cui all'art. 4 L.R. 61/'85 non è consentito per gli edifici residenziali, anche agricoli, utilizzati stagionalmente per turismo.
- b. distacco tra fabbricati : non minore dell'altezza del fabbricato più alto e comunque mai inferiore a 10 ml, o in aderenza;
- c. distanza dai confini : non minore di 5 ml salvo accordo tra confinanti;
- d. distanza dalle strade : vedi D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e D.P.R. 26/4/93 n. 147;
- e. altezza del fabbricato : l'altezza massima dei fabbricati residenziali non potrà superare 6,5ml; per quelli non residenziali è stabilita un'altezza massima di 4,0 ml fatte salve particolari esigenze imposte da norme tecnologiche, da valutarsi caso per caso in riferimento all'inserimento nell'ambiente;
- f. copertura : l'andamento della copertura di tutti i fabbricati deve uniformarsi ai tipi tradizionali a due falde coincidenti nel colmo, con andamento parallelo a quello dell'asse longitudinale del fabbricato; le pendenze saranno analoghe a quelle degli edifici tradizionali di interesse ambientale; il materiale di copertura sarà in lamiera preverniciata o "scandole" di tipo tradizionale; sono ammesse coperture in coppi tradizionali qualora tale materiale fosse prevalente nell'intorno edificato; grondaie di raccolta delle acque meteoriche dovranno essere del tipo semicilindrico;
- g. finiture: gli elementi di finitura esterna dovranno essere del tipo pietra a facciavista o muratura intonacata eventualmente dipinta con colori tipici della zona;
- h. fori : le principali dimensioni dei fori dovranno essere in armonia con quelle delle case tradizionali ed avere rapporti tra altezza e larghezza tipici della zona; sono vietate le

tapparelle avvolgibili in plastica o di altro materiale, mentre sono prescritti gli oscuri in legno, del tipo a libro o a ventola semplice;

- i. scivoli e rampe : non sono ammessi scivoli o rampe di accesso a locali interrati . In caso di comprovata necessita`, il Sindaco, sentita la C.E.C., puo` autorizzare la realizzazione di scivoli o rampe di accesso localizzati sul fronte retro;
- l. oltre i 1.300 ml di altitudine è vietata qualsiasi costruzione, fatta eccezione per gli impianti tecnologici di uso o interesse collettivo, i rifugi alpini aperti al pubblico, le malghe, nonché le abitazioni funzionali alla loro conduzione. Per i fabbricati esistenti è ammesso altresì un ampliamento max di 18 mc. per adeguamento igienico-sanitario.

4. Destinazioni d'uso:

Sono consentite, in via generale, le destinazioni d'uso ammesse dalla L.R. 24/'85: per i fabbricati non più funzionali alla conduzione del fondo individuati con apposita grafia nelle tavole di Piano è ammessa la trasformazione in residenza e residenza stagionale; gli interventi di recupero di tali edifici potranno comunque prevedere al massimo la realizzazione di 2 alloggi.

5. Beni ambientali ed architettonici: per i beni ambientali ed architettonici individuati nella planimetria di Piano, sono unicamente consentiti gli interventi di cui all'allegato n. 1 alle presenti N.T.A..

6. Protezione idrogeologica: nella zona agricola e` vietato procedere a movimenti di terra, asportazione di materiali inerti, lavori di terrazzamento e di demolizione, alterazione di corsi d'acqua, abbattimento di macchie e filari alberati : e` fatta eccezione per le opere strettamente ed inderogabilmente indispensabili per l'attività agricola e forestale, nonché per la difesa del suolo da parte delle autorità preposte, per la realizzazione e/o l'adeguamento delle piste e degli impianti per la pratica dello sci e delle attrezzature e strutture di supporto nell'ambito delle relative zone di demanio, nonché per l'esercizio dell'attività di cava ai sensi della L.R. n.44/'92.

7. Tutela ambientale: tutti gli elementi tipici del paesaggio agrario, anche se non espressamente individuati nelle tavole di Piano devono essere salvaguardati e valorizzati. In particolare:

- capitelli, icone e vecchi affreschi murari;
- abbeveratoi in pietra o legno;
- percorsi pedonali e sentieri selciati;
- recinzioni in laste di pietra;
- muri di contenimento e terrazzamenti in pietra o sasso.
- cippi confinali

Compete ai proprietari la manutenzione delle aree alberate e verdi, la sostituzione degli esemplari abbattuti o vetusti, lo sfalcio dei prati entro il perimetro individuato con apposita deliberazione, dal Consiglio Comunale. Entro la zona perimetrata il Comune, previa diffida notificata, per ragioni di decoro del paesaggio, di pubblica incolumita`, puo` sostituirsi ai proprietari inadempienti addebitando di seguito le spese sostenute.

8. Allevamenti zootecnico - industriali ed allevamenti intensivi : non e` ammessa la realizzazione di nuovi fabbricati per allevamenti zootecnico - industriali o allevamenti intensivi ne` i fabbricati esistenti possono essere a questo tipo di allevamento destinati.

Art. 16 - SOTTOZONA E1 - AGRICOLA DI SALVAGUARDIA

1. All'interno della sottozona E 1 sono consentiti gli interventi di cui agli artt. 4 e 6 limitatamente agli annessi rustici e art. 7, limitatamente ai primi due commi, della L.R.24/'85: l'eventuale

realizzazione di annessi agricoli è ammessa nei limiti massimi di una superficie lorda di pavimento di 25 mq nel rispetto di un rapporto di copertura non eccedente lo 0.05% del fondo rustico. Il richiedente dovrà altresì dimostrare, mediante apposita relazione agronomica, la convenienza economica dell'intervento richiesto alla luce dell'organizzazione aziendale.

Non sono consentite altre nuove edificazioni se non espressamente previsto dal P.R.G.; fatte salve eventuali indicazioni puntuali, sugli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione parziale e totale senza cambio di destinazione d'uso.

2. Per i complessi malghivi indicati nelle tavole di Piano, è altresì consentito l'ampliamento fino a raggiungere una superficie lorda di pavimento non superiore a 1.600 mq, per ciascun complesso compresa la superficie esistente, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 6 della L.R. 24/85. L'altezza massima è fissata in 4,0 ml. A servizio di ciascun complesso malghivo è inoltre consentita la realizzazione di un alloggio per il custode, proprietario o conduttore, di volume non superiore a 500 mc.

Art. 17 - SOTTOZONA E2 : ZONA AGRICOLA DI SVILUPPO ZOOTECNICO

1. All'interno della sottozona E 2 sono consentiti gli interventi di cui agli artt. 4 e 6 limitatamente agli annessi rustici e art. 7 della L.R.24/85: relativamente ai nuovi fabbricati, è consentita unicamente la realizzazione di volumi rustici da destinare a stalla, con relativi accessori, fino ad una superficie lorda di pavimento non superiore a 1.210 mq nel rispetto di un rapporto di copertura non eccedente il 2% della superficie del fondo rustico ricadente all'interno della sottozona E2 e altezza massima di 4,0 ml. Per i fabbricati residenziali esistenti che ne fossero sprovvisti o carenti è, inoltre, ammessa la realizzazione dei servizi igienici fino ad un aumento massimo di 30 mc a condizione che formino un corpo unico con il fabbricato principale. A servizio di ciascun complesso zootecnico è inoltre consentita la realizzazione di un alloggio per il custode, proprietario o conduttore, di volume non superiore a 500 mc.

2. La realizzazione dei nuovi annessi rustici, fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 24/85, è in ogni caso subordinata alle seguenti condizioni:

a. superficie lorda minima di pavimento: 200 mq, per ciascuna stalla;

a.1 superficie minima del fondo rustico in proprietà. mq. 4.000;

b. l'edificazione deve essere giustificata da un progetto di miglioramento fondiario che preveda la costituzione di un allevamento bovino di almeno 10 capi adulti;

c. gli eventuali nuovi fabbricati, per i quali dovranno essere dettagliatamente descritti i materiali che si intendono usare e tali materiali dovranno essere espressamente autorizzati, dovranno essere posizionati in aree coltivate a prato o pascolo, con pendenza massima del 30% e distare almeno 50 ml dalle Z.T.O. di tipo residenziale, turistico o destinate a servizi pubblici.

d. qualora si verificasse sovrapposizione tra sottozona E2 e zone per attività turistiche, la realizzazione degli interventi non dovrà pregiudicare lo svolgimento di entrambe le attività.

3. L'ampliamento degli annessi rustici esistenti può avvenire nel rispetto dei seguenti rapporti:

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| - superficie fondo < 5ha: | max. 20 mq; |
| - 5 < superficie fondo < 10 ha: | max. 30 mq; |
| - 10 < superficie fondo < 15 ha: | max. 40 mq; |
| - superficie fondo > 15 ha: | max. 50 mq; |

l'ampliamento di cui sopra è ammesso per ciascun annesso solamente una volta.

4. A servizio dei fondi aventi superficie non inferiore a 10.000 mq. è ammessa altresì la realizzazione di annessi rustici da vincolare a deposito attrezzi agricoli. Tali costruzioni dovranno essere realizzate con l'impiego di materiali tradizionali (legno, pietra,...) ed avere copertura a due falde con rivestimento in lamiera ondulata, altezza in colmo non superiore a ml. 3,50 e superficie max pari a 25 mq. La superficie di tali annessi rustici da vincolare a deposito attrezzi agricoli non è cumulabile con quanto previsto dall'art. 6 della L.R. n. 24/85.

Art. 18 - SOTTOZONA E3 : AGRICOLA PARZIALMENTE COMPROMESSA

1. All'interno della sottozona E 3 sono consentiti gli interventi di cui agli artt. 4, 5, 6 limitatamente agli annessi rustici e art. 7, della L.R.24/85: la realizzazione di annessi rustici da destinare a magazzini e depositi a supporto di colture specializzate (frutti di montagna, essenze aromatiche, ecc.) è consentita nei limiti di superficie lorda di pavimento di 50 mq per ciascuno nel rispetto di un rapporto di copertura non superiore allo 0,5% della superficie del fondo rustico. È ammessa la realizzazione di serre per la forzatura delle colture, di dimensione e posizionamento tali da inserirsi armonicamente nel paesaggio. Per i fabbricati residenziali esistenti che ne fossero sprovvisti o carenti è, inoltre, ammessa la realizzazione dei servizi igienici fino ad un aumento massimo di 30 mc a condizione che formino un corpo unico con il fabbricato principale.

2. Nei limiti massimi di copertura dello 0,5% della superficie del fondo rustico e fino ad una superficie lorda di pavimento di 150 mq, previo parere del Consiglio Comunale soggetto a riscontro di legittimità, il Sindaco può autorizzare la realizzazione di allevamenti avicunicoli non industriali, qualora non riscontrasse alcun nocumento all'igiene e al decoro pubblico; tali allevamenti dovranno distare almeno 50 ml dagli edifici residenziali o turistici esistenti o dalle Z.T.O. di tipo residenziale, turistico o per servizi pubblici e almeno 10 ml dai confini di proprietà.

3. A servizio dei fondi aventi superficie non inferiore a 10.000 mq. è ammessa altresì la realizzazione di annessi rustici da vincolare a deposito attrezzi agricoli. Tali costruzioni dovranno essere realizzate con l'impiego di materiali tradizionali (legno, pietra,...) ed avere copertura a due falde con rivestimento in lamiera ondulata, altezza in colmo non superiore a ml. 3,50 e superficie max pari a 25 mq. La superficie di tali annessi rustici da vincolare a deposito attrezzi agricoli non è cumulabile con quanto previsto dall'art. 6 della L.R. n. 24/85.

Art. 19 - SOTTOZONA E4 : AREE COSTITUENTI CENTRI E NUCLEI RURALI/ RESIDENZIALI

1. Con apposita grafia sono indicati gli ambiti interessati all'organizzazione dei centri e nuclei rurali: sono insediamenti originariamente di tipo rurale che si stanno progressivamente trasformando in residenziali con presenza di alloggi per vacanze. Gli interventi ammessi dovranno avere per obiettivo la rivalizzazione dei centri salvaguardandone la struttura originaria.

2. Norme comuni

2.1 Mediante permesso di costruire, sui fabbricati esistenti privi di interesse ambientale, se non altrimenti puntualmente indicato, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

2.2 Sui manufatti di interesse ambientale quali capitelli, icone, recinzioni in pietra, lavatoi in pietra o legno, pavimentazioni in acciottolato o pietra e simili, sono consentiti solo interventi di restauro e ricostruzione delle parti demolite ed il ripristino di quelle alterate, mediante l'impiego di tecniche e materiali analoghi a quelli originari. Sono in ogni caso vietate le

nuove recinzioni ad esclusione degli steccati tradizionali infissi nel suolo e delle siepi nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal codice della strada.

2.3 Sono consentite le destinazioni d'uso generalmente ammesse per le zone residenziali : il cambio di destinazione d'uso in residenza per gli edifici esistenti è ammesso con un massimo di 2 unità abitative per complesso edilizio, se compatibile con la priorità di conservare e valorizzare gli edifici di pregio ambientale. Sono fatte salve le disposizioni di legge per la tutela dall'inquinamento.

2.4 Gli interventi sui fabbricati ricompresi all'interno del perimetro della sottozona "E4" sono ammessi alle provvidenze previste dalle leggi regionali per l'edilizia rurale: per i fabbricati residenziali si applica la disciplina di cui all'art. 4 della L.R. 24/85 se non in contrasto con le presenti norme.

2.5 Prescrizioni particolari : qualsiasi intervento modificativo dello stato di fatto deve essere effettuato nel rispetto delle indicazioni di cui all' allegato n. 1 "DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI SUI FABBRICATI DI INTERESSE ARCHITETTONICO O AMBIENTALE E PARTICOLARI PRESCRIZIONI PROGETTUALI";

3. Il perimetro della zona E4 comprende le seguenti zone così disciplinate specificatamente:

3.1 **Zona A2**: è costituita dai nuclei insediativi antichi che hanno conservato nel tempo i caratteri originari. La nuova edificazione è subordinata alla approvazione di uno strumento urbanistico attuativo particolareggiato nel rispetto dei seguenti parametri:

PARAMETRI EDIFICATORI RELATIVI ALLE Z.T.O. DI TIPO "A2" NUCLEI INSEDIATIVI ANTICHI

n.area	I.T. (mc/mq)	r.c.f. (%)	H. max. (ml)	distanza dalla strada	LOCALITÀ
1*	1	40	8,5	1	Montibellr
2*	1	35	8,5	5	Piovega di Sopra
3*	1	35	8,5	5	Piovega di Sopra
4	1	35	8,5	5	
5	1	35	8,5	5	
6	1	35	8,5	5	
7	1	35	8,5	5	
8	1	35	8,5	5	
9	1	40	8,5	1	
10	0,8	30	6,5	6	
11	2	40	6,5	3	
12	1,3	40	8,5	3	
13	1	40	6,5	3	
14	2	40	8,5	3	
15	1	40	6,5	3	
16	1,7	40	8,5	3	
17	1,5	40	6,5	3	
18	1	40	8,5	5	
19	1	40	8,5	5	
20	1	40	8,5	5	
21	1,2	40	8,5	5	
22	1,2	40	8,5	1	
23	1,2	40	8,5	1	
24	0,8	35	8,5	5	
25	1	35	8,5	5	

26	1	35	8,5	1	
27	1	35	8,5	1	
28*	1,5	40	8,5	1	Coldarco di Sotto
29*	1,5	40	8,5	1	Coldarco di Sotto
30*	1	40	8,5	20	Coldarco di Mezzo
31*	1	40	8,5	5	Cappello
32*	1	40	8,5	3	Coldarco di Sopra
33*	1	40	6,5	3	Coldarco di Sopra
34	1,2	40	8,5	1	
35	1,2	40	8,5	1	
36	1,2	40	8,5	1	
37	1,2	40	8,5	1	
38	1,2	40	8,5	1	
39	1	40	8,5	5	
41	1	40	8,5	-	Frisoni

* Le aree contrassegnate con l'asterisco non sono individuate nelle tavole in scala 1 : 2000

le distanze da osservare dalle strade e dai confini, nonché il distacco tra gli edifici, possono essere diverse da quelle generalmente previste dal Regolamento Edilizio ai sensi dell'art. 9, ultimo comma del D.M. LL.PP. 2.4.1968 n. 1444, e saranno precisate dallo Strumento Urbanistico Attuativo con previsioni planivolumetriche. Sono fatte salve eventuali prescrizioni più restrittive dettate dalla legislazione nazionale o regionale.

Standards Urbanistici: il P.R.G. ha individuato le aree da destinare ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, anche esternamente alle zone "A2" relativamente a tutti gli insediamenti ivi esistenti e alle ulteriori capacità residenziali. Per le ulteriori eventuali destinazioni d'uso non residenziali si richiama la disciplina di cui al precedente art.4.

Quando all'interno (o marginalmente) delle zone "A2" sulle tavole di P.R.G. sono indicate le aree che dovranno essere destinate a parcheggio e a verde pubblico attrezzato, in sede di strumento urbanistico attuativo sono consentite leggere trasposizioni delle aree stesse (non eccedenti il 10% della superficie) ferma restante la loro superficie complessiva.

Qualora si rendesse necessario reperire ulteriori superfici da destinare a parcheggi e a verde pubblico attrezzato sulla base dell'entità delle trasformazioni previste, e fosse riconosciuto che tale reperimento all'interno della zona "A2" potrebbe compromettere il delicato assetto morfologico esistente, il Consiglio Comunale, previa deliberazione soggetta a controllo di legittimità, localizza la zona all'uopo destinata dal P.R.G. all'interno della quale andranno conferite quelle superfici: le relative aree saranno attrezzate e cedute al Comune con le stesse modalità previste nei piani attuativi, per le aree e le opere di urbanizzazione primaria. In alternativa, il Comune di Enego, potrà richiedere la monetizzazione delle aree da destinare a opere di urbanizzazione primaria (parcheggi e verde), al prezzo stabilito dal Consiglio Comunale, impegnandosi ad acquisire direttamente le aree di cui al comma precedente.

3.2 Zone di tipo C1:

Sono costituite da aree totalmente o parzialmente edificate: all'interno di tali aree il P.R.G. si attua mediante interventi edilizi diretti nel rispetto dei seguenti parametri:

- Distacco tra fabbricati: non inferiore al fabbricato più alto con un minimo di 10 ml;
- Distanza dai confini: non inferiore a 5,0 ml; sono ammesse distanze inferiori previo accordo tra confinanti regolarmente registrato e trascritto.

- Per ciascuna Z.T.O. di tipo "C1", come numerata progressivamente nella tavola n.13.3 di P.R.G. sono di seguito definiti i rispettivi parametri urbanistici. L'altezza massima si riferisce a fabbricati comprendenti un piano mansarda realizzato nel rispetto delle definizioni del R.E.
- L'indicazione relativa alla tipologia insediativa si riferisce alle definizioni contenute nell'allegato n. 1 alle presenti norme : eventuali diverse modalità insediative sono ammissibili previa approvazione di uno strumento urbanistico attuativo con previsioni planivolumetriche esteso all'intera Z.T.O. "C1" come perimetrata nella tavola di P.R.G.

PARAMETRI EDIFICATORI RELATIVI ALLE Z.T.O. DI TIPO "C1" RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO COMPRESSE NEL PERIMETRO DEI CENTRI RURALI

n. area	i.f. (mc/mq)	r.c.f. (%)	H. max. (ml)	distanza dalla strada	tipologia
1*	0,6	30	7,5	5	T1.1-T2.2
7	1	30	9	10	T1.1-T3.2
8	0,6	30	7,5	20	T1.1-T2.2
9					
46	1,2	30	7,5	5	T2.1-T3.2
47	1	30	7,5	5	T2.1-T3.2
48	1,2	35	7,5	5	T2.1-T3.2
49	1,2	35	9	5	T2.1-T3.2
50	1,2	35	7,5	3	T2.2-T1.2
51	1,2	35	9	3	T2.2-T1.2
52	1,2	35	9	3	T1.1-T3.2
53	1,2	35	9	3	T1.2-T2.2
55	0,6	25	9	5	T1.2-T2.2
61	1	30	7,5	5	T1.1-T3.2
62	1	30	7,5	5	T1.1-T3.2
63	1	30	7,5	5	T1.1-T3.2
64	1,2	35	9	5	T1.1-T3.2
65	1,2	35	9	5	T1.1-T3.2
68	1,2	35	9	5	T1.1-T3.2

* L'Area n.1 situata in località Piovega di Sopra non è individuata nelle Tav. in scala 1 : 2000

4. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo, si rimanda alle norme generali per le aree agricole (art. 15).

Art. 20 - ZONE PER SERVIZI ED ATTREZZATURE : NORME COMUNI

1. Le zone per servizi ed attrezzature indicate nelle tavole di Piano sono destinate alla realizzazione di opere e di servizi pubblici o di pubblico interesse classificabili come standards urbanistici ai sensi della vigente legislazione regionale e nazionale.

2. La simbologia riportata nelle tavole di Piano ha carattere orientativo: l'effettiva destinazione dell'area, nell'ambito degli usi consentiti, sarà puntualmente definita dal Comune in sede di approvazione dei singoli progetti di intervento.

3. La numerazione delle singole attrezzature riportata nella tavola di Piano ha il seguente significato:

a. aree per l'istruzione

2. scuola materna;
3. scuola elementare;
4. scuola media inferiore;

b. attrezzature di interesse comune

9. chiesa;
10. centro religioso;
14. museo "della cultura locale"
15. biblioteca;
16. centro culturale;
17. centro sociale;
18. sale riunioni, mostre, ecc.
37. municipio;

c. aree attrezzate a verde, parco, sport

82. area gioco bambini;
83. giardino pubblico di quartiere;
84. impianti sportivi di base;
86. parco urbano;

95. aree per parcheggi

4. Gli Enti Pubblici ed i Privati, singoli o associati, possono realizzare direttamente gli interventi per l'attuazione delle opere su aree in proprietà o in diritto di superficie, previo nulla osta rilasciato dal Comune nel quale risulti che gli interventi sono compatibili con gli indirizzi generali e con i programmi comunali: le modalità della realizzazione, dell'uso e dell'eventuale trasferimento delle aree e delle opere al Comune sono determinate con apposita convenzione approvata dal Consiglio Comunale.

5. Per il Campus di Enego capoluogo gli interventi di opere o edifici sono subordinati alla stesura di un piano attuativo particolareggiato. Le eventuali opere di sistemazione dei terreni o del verde, di contenimento o di presidio, dovranno prevedere l'utilizzo di materiali e tecniche dell'ingegneria naturalistica forestale, limitando al massimo ogni alterazione del sistema ambientale e topografico esistente.

Art. 21 - AREE PER L'ISTRUZIONE

1. All'interno di tali aree potranno essere realizzate le attrezzature prescolastiche e scolastiche relative all'insegnamento dell'obbligo comprensive delle strutture di supporto quali palestre, mense, ecc..

2. Il rapporto di copertura fondiario non potrà essere superiore al 25% ; l'altezza massima è fissata in 8,50 ml fatte salve particolari esigenze didattiche o tecnologiche; per gli altri parametri si rimanda in generale alla disciplina fissata per le zone residenziali di tipo B.

3. Esternamente alla recinzione dell'attrezzatura, o in assenza al suo sito ideale, dovranno essere previste apposite aree da destinare alla sosta veicolare di estensione proporzionale al numero degli occupati nell'attrezzatura.

4. Internamente alla recinzione, o in assenza al suo sito ideale, di attrezzature scolastiche della scuola dell'obbligo dovranno prevedersi appositi spazi attrezzati per la sosta delle biciclette tali da contenere almeno 2 biciclette ogni 5 alunni.

Art. 22 - AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

1. All'interno di tali aree dovranno essere realizzate attrezzature pubbliche o di uso comune, di interesse generale.

2. L'indice di copertura fondiario massimo è fissato nel 40%; l'altezza massima del fabbricato non potrà eccedere 8,50 ml fatte salve particolari esigenze di ordine tecnologico o funzionale; per gli altri parametri si rimanda alla disciplina generale delle zone residenziali di tipo "B".

3. A servizio dell'attrezzatura pubblica o di uso pubblico dovranno essere previste apposite aree da destinare alla sosta veicolare e a quella dei cicli e dei motocicli così dimensionate:

- attrezzature prive di sportelli aperti al pubblico : 5 mq/ dipendente;
- attrezzature con sportelli aperti al pubblico: 5mq/dipendente e 1mq/mq di superficie lorda di pavimento degli spazi aperti al pubblico e degli uffici.

4. Disciplina particolare per l'area ex Croce Rossa (indicata con apposita grafia)

Previo strumento urbanistico attuativo con previsioni planivolumetriche esteso all'intero ambito, è consentito un incremento volumetrico non superiore al 10% del volume esistente.

Gli interventi dovranno mirare al recupero ed alla valorizzazione dei vecchi edifici nel rispetto delle loro caratteristiche originarie.

Prima dello strumento urbanistico attuativo, sui fabbricati esistenti, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia: le destinazioni d'uso ammesse sono quelle desumibili dalle tavole di P.R.G.

5. Disciplina particolare per l'area ex Colonia Alpina Bassanese

Per il complesso dell'ex Colonia Alpina Bassanese è ammessa la creazione, mediante il recupero delle strutture esistenti, di un centro polifunzionale a valenza sociale, assistenziale e sanitaria ove possano essere insediate:

- attività sanitaria distrettuale decentrata;
- attività di medicina territoriale, ivi compresa la continuità assistenziale;
- ambulanza attrezzata per trasporto malati;
- mini-alloggi per nuclei familiari mediante intervento dell'ATER;
- residenzialità estiva per anziani autosufficienti;
- centro diurno per anziani;

Gli interventi dovranno mirare al recupero ed alla valorizzazione dei fabbricati principali ed alla complessiva riqualificazione dell'area. In tale conteso è consentita la demolizione e l'accorpamento dei volumi accessori (garage, magazzino, corpi di collegamento,...) esistenti.

Le aree di pertinenza dovranno essere sistemate preferibilmente a verde con il concorso di essenze arboree ed arbustive tipiche della flora locale.

Art. 23 - AREE A PARCO ED ATTREZZATURE SPORTIVE

1. Le aree destinate a parco dovranno essere conservate in modo tale da non danneggiare la crescita e lo sviluppo delle specie arboree tipiche della zona.
2. In esse si potranno realizzare appositi percorsi pedonali nonché attrezzature ginniche (percorsi vita) attrezzature per lo sci nordico, per il tempo libero, aree pic-nic: gli unici fabbricati consentiti sono quelli atti ad ospitare i servizi igienici, i locali per il deposito degli attrezzi per la manutenzione dell'area, nonché l'eventuale chiosco per il ristoro.
3. Sulle aree destinate alla realizzazione di attrezzature per lo svago e per lo sport, potranno essere realizzati edifici di servizio fino ad un rapporto di copertura non eccedente il 5% dell'area.

Art. 24 - PARCHEGGI

1. Nelle tavole di Piano sono delimitate le specifiche aree da destinare a parcheggio pubblico o di uso comune.
2. La sistemazione delle aree a parcheggio deve essere particolarmente curata limitando all'indispensabile le alterazioni dei luoghi: le aree con estensione superiore 300 mq dovranno essere opportunamente piantumate con essenze arboree ad alto fusto tipiche della flora locale nella misura di almeno una pianta ogni 80 mq.
I parcheggi a servizio degli impianti di Val Maron e del Centro Fondo Enego, utilizzati solamente durante la stagione invernale, devono essere sistemati a prato stabile.

Art. 25 - VERDE PRIVATO

1. Comprende porzioni di territorio ove, per le particolari caratteristiche morfologiche, per le condizioni ambientali o valore paesaggistico o per la loro localizzazione, si rende opportuna la conservazione dello stato attuale.
2. Non sono consentite nuove edificazioni.
3. Per gli edifici esistenti all'interno di tali aree, fatte salve eventuali indicazioni puntuali, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, ristrutturazione ed ampliamento, nel limite max di 18 mc., per adeguamento igienico sanitario.

Art. 26 - ZONE DI TUTELA E FASCE DI RISPETTO

1. Le fasce di rispetto hanno lo scopo di proteggere le infrastrutture e gli elementi naturali esistenti o previsti dal P.R.G. quali: strade, cimiteri, impianti di depurazione, serbatoi, sorgenti, corsi d'acqua.
2. In tali zone è vietata qualsiasi edificazione anche interrata che non sia relativa alla infrastruttura protetta.
3. Tali zone concorrono alla determinazione del rapporto di copertura e sono computabili ai fini della edificabilità se ricomprese all'interno delle zone edificabili nelle Tavole in scala 1 : 2.000.
4. All'interno delle fasce di rispetto sono di norma consentiti interventi agricoli non comportanti la realizzazione di manufatti fuori terra ad eccezione delle serre, la realizzazione di parcheggi, di strade di accesso, di parchi naturali od attrezzati.

5. Fascia di rispetto stradale (n. 1 nelle tavole di P.R.G.):

la profondità della fascia di rispetto stradale coincide con la distanza da osservare per l'edificazione prevista dalle presenti norme o, in attenenza, dal Regolamento Edilizio. In caso di contrasto tra l'indicazione cartografia e quella normativa, ha la prevalenza quest'ultima.

Le fasce di rispetto stradale sono normalmente destinate alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, all'ampliamento di quelle esistenti, alla creazione di percorsi pedonali e ciclabili, alle piantumazioni e sistemazioni a verde e alla conservazione dello stato di natura.

E' ammessa la costruzione a titolo precario di impianti per la distribuzione di carburante od impianti di servizio (alla manutenzione della strada) realizzati a cura dell'Ente Gestore ferma stante la facoltà del Sindaco, sentita la C.E.C., di indicare eventuali e diverse localizzazioni e di prescrivere l'adozione di particolari soluzioni tipologiche e l'impiego di materiali tradizionali al fine di facilitare l'inserimento del manufatto nell'ambiente circostante.

Per gli edifici residenziali ricadenti all'interno della fascia di rispetto stradale sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia: e' consentito altresì un ampliamento fino a 800 mc, compreso l'esistente a condizione che non sopravanzi rispetto alla infrastruttura protetta. Sono sempre consentiti gli interventi di cui all'art. 62 del R.E.

6. Fascia di rispetto cimiteriale (n. 2 nelle tavole di P.R.G.):

all' interno della fascia di rispetto cimiteriale non e' ammessa alcuna costruzione: per quelle esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

7. Fascia di rispetto idraulico (n. 3 nelle tavole di P.R.G.):

dall'unghia esterna dell'argine principale dei dei torrenti e dei canali arginati è prescritta una distanza non inferiore a ml 15,00.

Dalle opere di presa dell'acquedotto va osservata una distanza di protezione di almeno 100 ml e 15 ml dai serbatoi idrici; nella zona di protezione sono vietate le attività e le destinazioni di cui al punto 2 dell'art.6 del d.pr 4.5.1988 n. 236.

Per gli edifici residenziali ricadenti all'interno della fascia di rispetto idraulico sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia: e' consentito altresì un ampliamento fino a 800 mc, compreso l'esistente a condizione che non sopravanzi rispetto alla infrastruttura protetta. Sono sempre consentiti gli interventi di cui all'art. 62 del R.E.

8. Fascia di rispetto impianti tecnologici (n.4 nelle tavole di P.R.G.):

L'area relativa alla discarica individuata nelle tavole di P.R.G. è assoggettata alla disciplina di cui alla legislazione regionale vigente ; dalla discarica pubblica va osservata una distanza di 150 ml per gli edifici residenziali, turistico-ricettivi e commerciali e di 50 ml per gli altri.

Dall'impianto di depurazione va osservata una distanza di 150 ml per gli edifici residenziali, turistico-ricettivi e commerciali e di 100 ml per gli altri.

9. Aree soggette a vincolo idrogeologico (n. 5 nelle tavv. di P.R.G.):

In tali aree l'edificazione consentita dalle norme del P.R.G. esternamente alle zone di completamento e` subordinata al preventivo nulla-osta dell'Ispettorato Forestale.

10. Aree di tutela paesaggistica (n. 6 nelle tavole di P.R.G.):

in tali fasce è vietata ogni edificazione ed è prescritta la conservazione dei tradizionali muri di sostegno in pietra ed ogni altro manufatto tradizionale esistente compresi i percorsi pedonali e le mulattiere. Il ripristino dei manufatti tradizionali degradati dovrà avvenire con materiali e tecniche congruenti.

Per gli edifici esistenti all'interno di tali aree, fatte salve eventuali indicazioni puntuali, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione; per i fabbricati residenziali esistenti e stabilmente occupati alla data di adozione del P.R.G. è altresì consentito un ampliamento non eccedente 800 mc. compreso l'esistente.

11. fasce di rispetto per futuri impianti sciistici (n.7 nelle tavole di P.R.G.):

all'interno di queste fasce non è consentita la costruzione di alcun edificio. Sugli eventuali edifici esistenti sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo senza aumento di volume.

12. CONI VISUALI: lungo la viabilità principale e secondaria sono individuati i coni visuali nei quali sono percepibili gli insiemi ambientali e gli elementi di pregio storico-culturale maggiormente significativi nel paesaggio montano.

Per un tratto di ml. 20 in corrispondenza di tali punti e per una profondità di 300 o comunque fino alla prima barriera visiva, seguendo l'angolatura del cono ottico, non sono ammesse nuove costruzioni; vanno altresì tutelati quei segni od elementi presenti che danno gradevolezza alla fruizione visiva del territorio considerato. È ammesso il restauro e la ristrutturazione degli edifici esistenti con aumento di volumetria purchè nel rispetto di quanto sopra riportato.

Art. 27 - AREE DI TUTELA PAESAGGISTICA DI INTERESSE REGIONALE E DI COMPETENZA PROVINCIALE

1. Per le aree comprendenti la Piana di Marcesina e la Val Gardena, appositamente individuate nelle tavole 1 : 5000 del P.R.G. e classificate dal P.T.R.C. come "Aree di Tutela Paesaggistica di Interesse Regionale e Competenza Provinciale", si rinvia a quanto previsto rispettivamente ai punti 27 e 35 del Titolo VII "Norme Specifiche di Tutela" delle N.T.A. del Piano Territoriale di Coordinamento della Regione Veneto.

2. Nell'ambito delle torbiere denominate "Fonte del Palo" e "S. Lorenzo", appositamente indicate nelle tavole di Piano, in quanto aree naturalistiche di grande importanza, sono inoltre vietati:

- ogni costruzione di qualsiasi tipo e materiale;
- ogni movimento terra, anche finalizzato alla conduzione del fondo;
- l'accesso a mezzi meccanici di qualsiasi tipo (trattori, motocicli, biciclette, ecc.);
- l'emungimento dell'acqua;
- il pascolo degli animali e il loro abbeveraggio;
- l'esercizio venatorio;
- interventi che modifichino il regime e la composizione delle acque;
- il deposito di materiali di qualsiasi natura;
- l'asportazione di materiali ed essenze di qualsiasi natura;

Interventi diversi potranno essere ammessi previa approvazione del piano ambientale di parco naturale finalizzato alla conservazione e allo studio della torbiera.

Le presenti disposizioni sono integrate da quanto stabilito dal P.T.R.C.

Art. 28 - AREA DI INTERESSE PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE DELLA VAL TANA

1. L'area individuata con apposita grafia nelle tavole del P.R.G. e comprendente la Val Tana è considerata Area di Interesse Paesaggistico ed Ambientale.

Al suo interno sono vietate:

- ogni costruzione di qualsiasi tipo e materiale. La realizzazione di eventuali annessi rustici è ammessa solo a servizio della Malga esistente e nel limite massimo di una superficie lorda di pavimento di 25 mq. nel rispetto di un rapporto di copertura non eccedente lo 0,05% del fondo rustico. Il richiedente dovrà altresì dimostrare la convenienza economica dell'intervento proposto alla luce dell'organizzazione aziendale;

- scavi e movimenti terra e di mezzi suscettibili di alterare l'ambiente, esclusi scavi conseguenti alla dotazione di impianti tecnologici e per strutture igienico sanitario;

- il deposito di materiali di qualsiasi natura;

- le recinzioni di qualsiasi tipo salvo quelle temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali;

- l'asportazione di materiali e/o essenze di qualsiasi natura;

- il transito veicolare sulle strade e nei percorsi fuori strada ad esclusione dei proprietari dei fabbricati esistenti .

2. Per gli edifici esistenti e non individuati come Beni Culturali, sono ammessi i seguenti interventi di cui all'Allegato 1 delle presenti Norme:

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia parziale;
- adeguamento igienico sanitario.

Tutti gli interventi devono mirare al recupero ed alla salvaguardia dei vecchi edifici nel rispetto delle loro caratteristiche originarie e per i fabbricati di recente realizzazione al loro adeguamento ai tipi tradizionali. In particolare:

- adeguamento igienico-sanitario: è consentita la realizzazione dei servizi igienici da ricaversi all'interno del volume esistente o nell'annesso rustico eventualmente adiacente; qualora ciò non fosse possibile il Sindaco sentita la C.E.C. potrà ammettere un ampliamento max di 30 mc. per ciascun edificio da realizzarsi possibilmente mediante il prolungamento della falda di copertura.

- abbaini e/o poggioni: è vietata la realizzazione di abbaini e/o poggioni di qualsiasi tipo e materiale.

- destinazione d'uso: sono ammesse le destinazioni d'uso in atto alla data di adozione del P.R.G. Per gli edifici non più utilizzati non funzionali alla conduzione del fondo, individuati con apposita grafia nelle tavole di Piano è ammessa la trasformazione in residenza stagionale; gli interventi di recupero di tali edifici potranno comunque prevedere al massimo la realizzazione di 2 alloggi.

3. Interventi diversi potranno essere ammessi previa approvazione di un progetto di Parco Naturale finalizzato alla valorizzazione dell'intera area

TITOLO TERZO

INDICAZIONI PARTICOLARI E PUNTUALI

Art. 29 - PERCORSI PEDONALI, SENTIERI E STRADE RURALI

1. Nelle tavole di progetto il P.R.G. individua i principali percorsi pedonali, sentieri e strade rurali che consentono una migliore accessibilità alle attrezzature pubbliche nonché il collegamento tra le componenti del sistema insediativo (nuclei e frazioni) e tra questi e l'area agricola e boschiva: è fatto divieto alla loro occlusione parziale o totale in assenza di un progetto esecutivo predisposto dal Comune al fine di conseguire la pubblica utilità.

Particolare attenzione dovrà essere posta al recupero nel rispetto dei caratteri originari (pavimentazione in acciottolato...) ed alla valorizzazione delle antiche strade comunali che collegavano l'abitato di Enego alla Valle del Brenta.

Vanno conservate e ripristinate a cura dei proprietari, con il possibile concorso del Comune, le originarie recinzioni in "laste" di pietra: con apposito piano di settore, il Comune censirà i tratti superstiti di tali recinzioni tradizionali indicando le parti da ricostruire o integrare e gli ambiti e i percorsi per i quali riproporre quelle recinzioni.

2. Per i percorsi ricavati all'interno di aree verdi pubbliche valgono le seguenti prescrizioni:

a. accesso riservato ai pedoni od ai ciclisti;

b. larghezza minima della carreggiata : 2,00 ml;

c. pavimentazione : fondo naturale battuto, ghiaino o pietrame disposto a guisa di acciottolato secondo le forme tradizionali;

3. Per i percorsi sovrapposti alla viabilità esistente o prevista valgono le seguenti prescrizioni:

d. accesso riservato ai pedoni ed ai ciclisti: può essere consentito l'accesso ai mezzi motorizzati dei soli frontisti;

e. larghezza minima della carreggiata : non inferiore a quella eventualmente esistente con un minimo di ml 2,0 compatibilmente con l'orografia del sito;

f. pavimentazione : preferibilmente su piano elevato rispetto a quello stradale di almeno 0,12 ml, di porfido, tarchite, formelle autobloccanti di colore rosso, asfalto ecologico di colore tendente al rosso.

4. Per la viabilità rurale e i sentieri valgono le seguenti prescrizioni:

g. accesso riservato ai pedoni, ciclisti e mezzi agricoli secondo le indicazioni comunali;

h. larghezza massima della carreggiata: 3,5 ml;

i. pavimentazione: fondo naturale battuto, ghiaia o pietrisco.

Art. 30 - VIABILITA`

1. Nelle tavole del P.R.G. sono individuate la viabilita` principale (strade statale e provinciale), la viabilita` secondaria e quella di collegamento tra singoli quartieri (strade comunali).

2. L'indicazione dei percorsi della viabilita` principale e` vincolante mentre quella delle opere e` indicativa: qualsiasi modifica deve essere preventivamente concordata con gli enti competenti.

3. I percorsi della viabilita` secondaria possono essere modificati mediante approvazione di apposito progetto con deliberazione di Consiglio Comunale.

I percorsi stradali a servizio di previste zone di espansione residenziale, produttiva o ricettiva turistica riportate in planimetria di Piano, hanno carattere indicativo : spetta allo Strumento Urbanistico Attuativo definirne l'esatto tracciato fermo restante lo schema distributivo generale.

a. strade principali con funzione regionale o intercomunale:

sono accessibili solo attraverso i nodi indicati nelle tavole di P.R.G. o attraverso eventuali nuove immissione di strade secondarie, purchè` distanti non meno di 500 ml dagli accessi preesistenti e da quelli previsti dal P.R.G.;

b. strade secondarie con funzione comunale:

sono accessibili mediante normali immissioni dalle strade locali ed interne (per le quali sussistera` l'obbligo di dare la precedenza);

c. strade locali con funzione urbana o agricola:

sono accessibili anche dai singoli lotti in qualunque punto distante almeno 15 ml dalle curve e dagli incroci, mediante normali immissioni con l'obbligo di dare la precedenza.

d. strade interne con funzione di distribuzione capillare degli autoveicoli :

le stesse prescrizioni del punto c. Per le strade residenziali a fondo cieco la sezione minima della carreggiata non puo` essere inferiore a ml 4,50 e al termine di detta strada deve essere prevista una piazzola per l'agevole manovra degli automezzi, nella quale sia inscrivibile un cerchio di diametro non inferiore a ml. 12,00.

5. Per le strade non a fondo cieco la sezione minima complessiva, da recinzione a recinzione, non puo` essere inferiore di ml 7,50 comprensiva di ml 1,20 per il marciapiede.

6. Qualora una strada serva non piu` di tre lotti e fino ad un massimo di 6 unita` abitative, essa viene considerata come accesso privato e pertanto non e` soggetta a limitazioni di larghezza; essa viene computata come area privata ai fini dell'osservanza delle presenti norme.

Art. 31 - RECINZIONI


1. All'interno dei centri edificati la recinzione dovra` essere realizzata ad una distanza non inferiore a ml, 1,20 dal ciglio stradale al fine di consentire l'accumulo e lo sgombero della neve. Ferme restanti le prescrizioni generali di cui all'art. 72 del R.E. e del Codice della Strada, all'interno delle zone territoriali omogenee con esclusione delle Z.T.O. di tipo "A" e "E", in corrispondenza dell'accesso carraio l'eventuale recinzione dovra` arretrare dal limite della proprieta` pubblica, di almeno ml 2,50.

2. Il Sindaco, sentita la C.E.C. può prescrivere diverse forme di arretramento (minori o maggiori) qualora motivi di più razionale organizzazione lo richiedessero.

3. Le recinzioni dovranno essere risolte in modo unitario tra tutti i lotti confinanti nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'allegato n. 1 alle N.T.A.

- 4. Qualora la recinzione si elevasse da muro di contenimento con spiccato superiore a 0,5 ml o costituisse essa stessa muro di contenimento, l'altezza non potrà superare 1,2 ml, compresa quella del muro di contenimento.

se $b < (a_1 + a_2)/2$ allora $a_1 + a_2 < 1,20$ ml



Nel caso in cui la recinzione sorgesse in prossimità del muro di contenimento a una distanza calcolata in proiezione orizzontale inferiore alla semisomma dell'altezza del muro di contenimento e della recinzione stessa, quest'ultima non potrà avere zoccolo di altezza, sommata a quella del muro di contenimento, maggiore di 1,20 ml; tale altezza può essere superata soltanto da siepi e staccionate in legno a trama larga (di tipo tradizionale).

5. In zone agricole sono vietate le recinzioni con zoccolatura fuori terra.

Art. 31 bis - MANUFATTI SPECIALI

In via generale, ad esclusione delle zone A e B, è ammessa su tutto il territorio comunale l'installazione di manufatti tecnologici quali ripetitori, antenne, tralicci, cabine elettriche e simili. Per tali manufatti dovrà essere comunque acquisito preliminarmente apposito parere igienico – sanitario dagli Enti competenti. La localizzazione di tali manufatti dovrà tuttavia essere attentamente valutata al fine di ridurre al massimo l'impatto ambientale. Il Sindaco, su conforme parere della C.E., potrà vietare l'installazione di quelle strutture che per le particolari dimensioni, caratteristiche costruttive e/o localizzazione possono arrecare pregiudizio alla salute degli abitanti o all'ambiente.

In ogni caso tali manufatti dovranno distare almeno ml 5,00 dai confini e ml. 10 dai fabbricati.

Art. 32 - ATTIVITÀ PRODUTTIVE ESISTENTI DA CONFERMARE

Nelle tavole di Piano sono indicate con apposita simbologia le attività produttive esistenti, localizzate in difformità rispetto alla destinazione di zona, da confermare, bloccare o trasferire.

1. Attività da confermare: sono le attività per le quali il consolidamento in luogo, nei limiti sotto precisati, non contrasta con la necessaria tutela dell'ambiente naturale e storico. Sui fabbricati esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione.

Interventi diversi potranno essere ammessi previa approvazione di una variante al P.R.G. ai sensi della L.R. 11/87.

Il cambio di attività produttiva può essere ammesso, previa deliberazione favorevole del Consiglio Comunale, a condizione che la nuova attività risulti più compatibile con l'intorno edificato e non edificato, rispetto a quella in atto e nel rispetto della vigente legislazione in materia di inquinamento.

Art. 33 - FABBRICATI OGGETTO DI TUTELA

Per i fabbricati puntualmente indicati nella tavola di P.R.G., gli interventi consentiti sono quelli stabiliti nell'allegato "1" alle presenti N.T.A. nel rispetto delle norme generali, in quanto applicabili, della Z.T.O. all'interno della quale ricade l'edificio.

Sui manufatti puntualmente censiti ed individuati come Beni Culturali in località Marcesina (1-19), realizzati su terreno comunale in base alla deliberazione del consiglio comunale n. 11.7.1904 n. 10392 o ad essa precedenti, gli interventi ammessi, di cui all'Allegato 1, sono subordinati alla stipula di una convenzione con il Comune che deve contenere almeno:

- modalità di fruizione del manufatto e relativa destinazione d'uso;
- elenco e costi degli interventi previsti;
- modalità e importo di affitto da corrispondere al Comune;
- clausole penali;
- termine di validità della stessa;

Tutti gli interventi devono mirare al recupero e alla salvaguardia dei vecchi manufatti nel rispetto delle loro caratteristiche originarie; in particolare:

- *struttura lignea*: va conservata o riproposta l'originaria struttura a "castello";
- *copertura*: va conservata o riproposta la struttura del coperto ne può essere alterata l'inclinazione delle falde; in manto di copertura sarà in scandole di legno o di lamiera con conservazione o riproposizione del materiale originario;
- *aperture*: vanno conservate le aperture originarie; eventuali nuove aperture dovranno avere dimensioni e caratteristiche analoghe a quelle originarie; gli oscuri saranno in legno del tipo a battente con esclusione delle tapparelle;
- *adeguamento igienico-sanitario*: è consentita la realizzazione dei servizi igienici da ricavarsi all'interno del volume esistente o, eventualmente, negli annessi rustici adiacenti; ;
- *recinzioni*: non è consentita la realizzazione di nuove recinzioni; per quelle esistenti sono ammessi gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria nonché la sostituzione di quelle deteriorate con la riproposizione dei tipi originari (palizzate in legno)

Art. 34 - PUBBLICITÀ ED AFFISSIONI

1. In tutto il territorio comunale e lungo le strade o in vista di esse è fatto divieto di collocare cartelli, manifesti, striscioni, insegne luminose o altri mezzi pubblicitari, sia fissi che mobili, esternamente agli spazi appositamente predisposti dall'Amministrazione Comunale per l'affissione nel rispetto della disciplina stabilita dal Codice della Strada.

2. Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari.

3. Nell'individuare gli spazi appositi per le affissioni pubblicitarie, il Sindaco, su conforme parere della C.E.C., accerterà che non siano turbate le visuali panoramiche e i caratteri ambientali e paesaggistici; dimensioni, forme e materiali dei mezzi pubblicitari ammessi saranno stabiliti da apposito regolamento comunale: eventuali deroghe possono essere concesse esclusivamente per indicazioni di carattere turistico di interesse locale e di segnalazione di servizi per gli utenti della strada.

TITOLO QUARTO

NORME FINALI

Art. 35 - AGGIORNAMENTI

1. I rilievi della situazione di fatto, la individuazione di nuovi elementi soggetti a particolare tutela, sono completati o aggiornati con deliberazione del Consiglio Comunale soggetta al solo controllo di legittimità`.

Art. 36 - NORME ABROGATE

1. Sono abrogate le norme comunali contrarie o comunque incompatibili con le presenti disposizioni o che disciplinano diversamente un determinato oggetto.

INDICE GENERALE

TITOLO PRIMO	1
NORME DI CARATTERE GENERALE	1
Art. 1 - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE	1
Art. 2 - ELABORATI DI PROGETTO DEL P.R.G.	1
TITOLO SECONDO	2
ZONIZZAZIONE	2
Art. 3 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE TERRITORIALI OMOGENEE	2
Art. 4 - NORME COMUNI ALLE Z.T.O. RESIDENZIALI.	3
Art. 5 - Z.T.O. DI TIPO "A" : CENTRO STORICO	4
Art. 9 - Z.T.O. DI TIPO D1 : ARTIGIANALE	9
Art. 10 - Z.T.O. DI TIPO D2 : ARTIGIANALI DI ESPANSIONE	10
Art. 11 - Z.T.O. DI TIPO D3 : TURISTICO-RICETTIVE ESISTENTI E DI COMPLETAMENTO	11
Art. 12 - Z.T.O. D3.1 ATTREZZATURE DI SERVIZIO AGLI IMPIANTI DI RISALITA	12
Art. 13 - ZONE DI DEMANIO SCIISTICO	13
Art. 14 - AREE SPORTIVE INVERNALI : PISTE DA SCI	13
Art. 15 - Z.T.O. DI TIPO E : ZONE AGRICOLE - DISCIPLINA GENERALE	14
Art. 16 - SOTTOZONA E1 - AGRICOLA DI SALVAGUARDIA	15
Art. 17 - SOTTOZONA E2 : ZONA AGRICOLA DI SVILUPPO ZOOTECNICO	16
Art. 18 - SOTTOZONA E3 : AGRICOLA PARZIALMENTE COMPROMESSA	17
Art. 19 - SOTTOZONA E4 : AREE COSTITUENTI CENTRI E NUCLEI RURALI/ RESIDENZIALI	17
Art. 20 - ZONE PER SERVIZI ED ATTREZZATURE : NORME COMUNI	20
Art. 21 - AREE PER L'ISTRUZIONE	21
Art. 22 - AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE	22
Art. 23 - AREE A PARCO ED ATTREZZATURE SPORTIVE	23
Art. 24 - PARCHEGGI	23
Art. 25 - VERDE PRIVATO	23
Art. 26 - ZONE DI TUTELA E FASCE DI RISPETTO	23
Art. 27 - AREE DI TUTELA PAESAGGISTICA DI INTERESSE REGIONALE E DI COMPETENZA PROVINCIALE	25
Art. 28 - AREA DI INTERESSE PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE DELLA VAL TANA	26
TITOLO TERZO	27
INDICAZIONI PARTICOLARI E PUNTUALI	27
Art. 29 - PERCORSI PEDONALI, SENTIERI E STRADE RURALI	27
Art. 30 - VIABILITA`	28
Art. 31 - RECINZIONI	28
Art. 31 bis - MANUFATTI SPECIALI	29

Art. 32 - ATTIVITA` PRODUTTIVE ESISTENTI DA CONFERMARE _____	29
Art. 33 - FABBRICATI OGGETTO DI TUTELA _____	30
Art. 34 - PUBBLICITÀ ED AFFISSIONI _____	30
TITOLO QUARTO _____	31
NORME FINALI _____	31
Art. 35 - AGGIORNAMENTI _____	31
Art. 36 - NORME ABROGATE _____	31